

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 giugno 2002

Si pubblica regolarmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51683371 - 06-51683074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2002, n. 494.

Determinazione tariffa massima di accesso in discarica per RSU, discarica di Cupinoro, Bracciano (RM), Società gestrice: S.E.L. Soc. Cons. a r.l. Servizi Ecologici Laziali con sede in via Rossini n. 2 - 24060 Credaro (BG) Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 560.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2002, con dichiarazione dello «stato di grave pericolosità» dal 30 maggio al 30 settembre 2002. Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di «allerta». Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 564.

Legge regionale n. 51/1994, art. 7, comma 5-bis. Alloggi da rendere disponibili in locazione. Protocollo di intesa con INAIL Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 577.

Conferimento dell'incarico per la direzione dell'Area 10/C «Risorse umane» della Direzione regionale Servizio Sanitario Regionale Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 579.

IPAB Asilo infantile «Mons. Giacchi» di Rocca Priora (RM). Nomina consiglio di amministrazione Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2002, n. 585.

IPAB Opera pia Asilo Savoia di Roma. Nomina commissario regionale Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2002, n. 238.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la «Approvazione del progetto di realizzazione del parcheggio di interscambio a servizio stazione FF.SS. di Fossanova», in variante urbanistica al programma di fabbricazione, nel Comune di Priverno (LT) Pag. 20

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

03 MAG. 2002

03 MAG. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SAPONARO

DELIBERAZIONE N° - 560 -

OGGETTO:

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2002, con dichiarazione dello "stato di grave pericolosità", dal 30 Maggio, al 30 Settembre 2002.
Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di "allerta".



Oggetto: Individuazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo anno 2002, con dichiarazione dello "stato di grave pericolosità", dal 30 Maggio, al 30 Settembre 2002. Prescrizioni e divieti. Estensione ad altri periodi di "allerta".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE;

- VISTA la legge regionale del 4 febbraio 1974 n.5 ed il relativo regolamento del 27 marzo 1975 n.2;
- VISTO il D.P.R. datato 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;
- VISTA la legge regionale 11 aprile 1985 n.37 - istitutiva del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio -;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.669, del 15 giugno 1998 con la quale vengono forniti indirizzi, criteri ed obiettivi per la redazione del piano pluriennale di protezione civile, anche riferiti alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- VISTO il D.Lgs. 267, datato 18 Agosto 2002 - Testo Unico riguardante i provvedimenti degli Enti Locali.
- VISTA la legge regionale 10 aprile 1991 n.15, integrante la sopracitata legge regionale n.37/85;
- VISTA la legge 24 febbraio 1992 n.225 - istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile -;
- VISTA la legge 8 agosto 1995 n.339 di conversione del D.L. 10 luglio 1995, n.275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- VISTA la legge regionale 2 maggio 1995 n.17, che regola la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio;
- VISTA la legge regionale 20 gennaio 1999 n.4 - Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1993 n.3267 - Modificazioni della legge regionale del 5 marzo 1997 n.4, così come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997 n.5;
- VISTO il D.Lgs. n.112 datato 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione della Legge 15 marzo 1999, n.59;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n.14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n.353;
- PRESO ATTO della atipicità dell'attuale situazione meteorologica e climatica che ha caratterizzato un notevole aumento degli incendi boschivi già nei primissimi mesi dell'anno 2002 e che ha quindi richiesto precocemente un notevole incremento delle attività per la lotta attiva e di contrasto agli incendi boschivi in termini anomali, rispetto agli stessi periodi delle annualità precedenti, impegnando allo scopo notevoli mezzi e risorse;
- CONSIDERATO al riguardo anche il grave stato di siccità che affligge attualmente il territorio regionale che con correlata carenza di risorse idriche, contribuisce a favorire il propagarsi degli stessi incendi boschivi;



- TENUTO CONTO anche di quanto significato al riguardo dal Ministero dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile con foglio Prot. DPC/50/2002/CD datato 6 Marzo 2002, circa il notevole aumento del verificarsi degli incendi boschivi e delle relative azioni da attivarsi in senso costante e continuativo;
- RITENUTO quindi che il periodo di maggiore frequenza degli incendi boschivi e di massimo rischio e grave pericolosità deve essere individuato ed esteso, rispetto a quello stabilito negli anni precedenti, alla luce ed in relazione alla particolare ed atipica situazione climatica sopra rilevata, e che pertanto il periodo di massimo rischio degli incendi boschivi e grave pericolosità, per l'anno 2002, può essere individuato, per il territorio della Regione Lazio, dal 30 Maggio al 30 Settembre 2002;
- CONSIDERATO che per tale periodo è quindi indispensabile predisporre provvedimenti mirati, con soglie di attenzione particolare da parte delle strutture operative di protezione civile, ed appropriati interventi, con opportuni divieti e prescrizioni, riguardanti le situazioni, le attività ed il territorio regionale;
- RILEVATO altresì che il fenomeno degli incendi boschivi assume un incremento nel numero degli episodi e delle relative conseguenze anche in altri periodi dell'anno solare, in corrispondenza di una più intensa, ancorché occasionale antropizzazione ed utilizzazione delle zone boscate, in concomitanza delle quali è indispensabile estendere ed adottare misure, divieti, e prescrizioni, valide per il periodo di grave pericolosità, e dichiarare "allerta" delle strutture operative di protezione civile;
- PRESO atto della peculiarità dei diversi ambienti naturali regionali, in conseguenza dei quali possono verificarsi situazioni di emergenza causate da incendio boschivo, per fronteggiare le quali o prevenirle, si rendono necessari interventi mirati a specifici provvedimenti;
- CONSIDERATO che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio;
- RITENUTO anche stabilire prevenzioni e divieti su tutto il territorio regionale inerenti le azioni e le attività che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
- Alla unanimità

DELIBERA


per quanto esposto nelle premesse, che fanno parte integrante della presente deliberazione, di:

- individuare il periodo di massimo rischio di incendio boschivo dal 30 maggio al 30 settembre 2002, dichiarando per tale periodo "lo stato di grave pericolosità";
- individuare il periodo di "allerta" come appresso segnato:
 - Tutti i fine settimana compresi nell'arco di vigenza dell'ora legale;
 - Tutti quelli nei quali si succedono, a breve intervalli e/o consecutivamente, i giorni festivi e/o festività infrasettimanali, civili e/o religiose;
 - I periodi di vacanze scolastiche;



- stabilire divieti di particolari attività e comportamenti, impartendo le prescrizioni ed i divieti di cui all'allegato "A", durante il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, e dichiarato stato di grave pericolosità, e di "allerta";
- Le stesse Amministrazioni ed Autorità competenti, per motivi urgenti, sentito il competente Corpo Forestale dello Stato, possono estendere temporaneamente l'applicazione delle sopraindicate prescrizioni e misure, adottando ogni provvedimento necessario per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- invitare le Amministrazioni degli Enti Locali e Territoriali e le Autorità Locali competenti a dare la massima pubblicità a quanto stabilito dalla presente Deliberazione, mediante anche la pubblica affissione, anche per estratto su appositi manifesti, ovvero attraverso i locali mezzi di comunicazione, ribadendo con proprie ordinanze, gli obblighi, le prescrizioni ed i divieti in essa contenuti;
- disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



06 MAG. 2002

PRESCRIZIONI DIVIETI E DEROGHE - DEROGHE E CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO NEI BOSCHI - CESPUGLIATI E PASCOLI MONTANI

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato, nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

È vietato in tutto il territorio regionale dal 30 Maggio al 30 Settembre 2002 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, Provinciali e Statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato.

A questo fine, in attuazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 38, comma 1, per abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzato, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata domanda al Comando della Stazione C.F.S. competente per territorio, che non abbia espressamente e formalmente apposto un rifiuto entro cinque giorni.

Entro il massimo termine di cinque giorni, l'autorizzazione può essere concessa con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e la modifica di taluni dei parametri proposti.

La disciplina di cui al comma 1, legge 17/1995 art. 38 vige dal 1° marzo al 30 novembre. La deroga prevista dal comma 2, è subordinata alla medesima autorizzazione per il periodo di grave pericolosità al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di bruciamento.

Nella domanda, che dovrà essere presentata con le modalità che garantisca la certezza della data, dovranno essere specificati:

- a) Generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di bruciamento, il quale assume la responsabilità civili ed al quale verranno riferite quelle penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento del medesimo;
- b) Ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- c) Data, ora d'inizio e presunta ora del termine;
- d) Numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- e) Prescrizioni tecniche (disposte dall'Autorità forestale o preposte dall'esecutore e/o da responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendi come:
 - perimetrazioni del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
 - procedere per settori controvento; eventuale disponibilità di acqua e/o di attrezzatura antincendio;
 - altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei casi specifici;
 - assoggettamento ed eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali ad esempio, la contingente presenza di forte vento.

I divieti e le sanzioni di cui al presente provvedimento si applicano anche a tutti i terreni boscati e cespugliati del territorio della Regione Lazio.

È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.



Sono ammesse deroghe a quanto disposto nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:

- a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Lazio - Assessorato all'Ambiente che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate;
- b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui di interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo forestale dello stato competente per territorio;
- c) per l'accensione di fuochi le operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti anche arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;
- d) per l'accensione dei fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

Nel periodo di grave pericolosità per grave rischio di incendio boschivo, le autorità forestali possono inoltre disporre motivatamente la sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli, e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:


1. perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di :

- a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
- b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
- c) terreni incolti;

2. le operazioni di interrimento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20 luglio 2002;

3. ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;

4. ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Regionali e in concessione, Amministrazioni Provinciali e Comunali, ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n.61) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada;



5. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10 - 20 metri di profondità (in quanto forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);

Nelle Aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, comma 5) della legge n. 353 datata 21 novembre 2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I Sindaci, anche nella loro qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, le Amministrazioni Provinciali, Territoriali e le Autorità Locali, ciascuno per le rispettive competenze, sono invitati a far rispettare le prescrizioni ed i divieti sopra riportati.

Le Amministrazioni Provinciali e gli Enti Locali sono incaricati di promuovere ed intraprendere ed adottare azioni per assicurare le attività e gli interventi più opportuni per realizzare una efficace prevenzione del rischio di incendio boschivo.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge n. 353 del 21 novembre 2000.

